

Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

**Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.**

**Art. 14**

*(Convenzioni)*

**1.** In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:

- a)** attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b)** attività innovative e sperimentali;
- c)** attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
- d)** attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.

**2.** I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.

**3.** Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:

- a)** il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;
- b)** la durata del rapporto di collaborazione;
- c)** l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
- d)** le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- e)** le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;
- f)** le coperture assicurative di cui all' articolo 4 della legge 266/1991 ;

**g)** le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;

**h)** le modalità di risoluzione del rapporto;

**i)** le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;

**j)** le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;

**k)** il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.

**4.** L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991 .

**5.** I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:

**a)** operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;

**b)** hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.

**6.** La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge 266/1991 e dal presente articolo.